

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
 DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
 DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

Prot. 154697

Roma, 23/03/2016



PE16033105825 - COTRAL s.p.a.

BIC Lazio S.p.a.
 C.A. Presidente
 Avv. Livio Proietti
 Via Casilina, 3/7
 00182 ROMA

CO.TRA.L. S.p.A.
 C.A. Amministratore Delegato
 Dott. Arrigo Giana
 Via Bernardino Alimena, 105
 00173 Roma

CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A.
 C.A. Amministratore Unico
 Avv. Giorgio Da Ros
 Via Bernardino Alimena, 105
 00173 Roma

CO.TRA.L. S.p.A.	
PRESIDENTE	AMPL. DELEGATO
SERV. F.E.M.	DIR. R.U.S.
DIR. ESERCIZIO	SERV. MAN.
SERV. ACC.	SERV. COMM. INT.
SERV. SIST. INF.	SERV. LEGALE
DIR. A.E.C.	SERV. ORG. SOC.
INVEST. AUDIT	PROGETTI SPECIALI

GM

Lazio Innova S.p.A.
 C.A. Direttore generale
 Dott. Andrea Ciampalini
 Via Marco Aurelio 26 A
 00198 Roma

Azienda Strade Lazio S.p.A. - ASTRAL S.p.A.
 C.A. Amministratore Unico
 Ing. Antonio Mallamo
 Via del Pescaccio, 96
 00166 Roma

LAZIOcrea S.p.A.
 Via Adelaide Bono Cairolì, 68
 C.A. Presidente
 Dott. Massimiliano Raffa
 Via del Serafico, 107
 00142 Roma

Lazio Ambiente S.p.A.
 C.A. Amministratore Unico
 Dott. Gregorio Narda
 Via del Serafico, 127
 00142 Roma

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

SAN.IM. S.p.A.
C.A. Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Suppa
gsuppa@virgilio.it

E p.c. Assessore alle Politiche del bilancio,
Patrimonio e Demanio
Dott.ssa Alessandra Sartore

Capo Ufficio di gabinetto del presidente
Dott. Andrea baldanza

Segretario Generale
Dott. Andrea Tardiola

SEDE

Oggetto: **Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio.**

1. Premessa

Come noto, l'attuale contesto giuridico ed economico ha indotto il legislatore nazionale ad intervenire ripetutamente in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento alle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito del suddetto quadro normativo, stratificatosi nel tempo, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa avviata dal governo centrale, indirizzando la propria attività al contenimento della spesa pubblica regionale, in particolare attraverso la L.R. 28 Giugno 2013, n. 4, recante "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*".

La Regione Lazio, inoltre, nel corso del 2013, al fine di poter condurre una gestione delle partecipazioni societarie accompagnata dal diligente esercizio dei compiti di vigilanza, di indirizzo e di controllo, da effettuarsi attraverso un monitoraggio costante dell'andamento gestionale ed economico-finanziario tale da consentire tempestivi interventi correttivi, ha istituito, all'interno della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, l'Area "Società controllate ed Enti pubblici dipendenti".

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

Ulteriore impulso alla riduzione dei costi derivanti dalla partecipazione delle amministrazioni pubbliche al capitale di società di diritto privato è giunto dall'intervento previsto dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015), che ha previsto, anche per le regioni, l'obbligo della predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società controllate, direttamente e indirettamente, con l'obiettivo di ridurre il numero e i relativi costi. Al riguardo, la regione Lazio con decreto del Presidente n. T00060 del 21 aprile 2014 ha approvato il sopra citato piano di razionalizzazione.

Inoltre, sono state messe in campo, altresì, misure tese al contenimento dei costi di funzionamento delle società, attuate anche attraverso il riassetto degli organi amministrativi, degli organi di controllo societari e delle strutture aziendali, con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi.

Da un lato, quindi, si è operato per la riduzione del numero delle società partecipate attraverso procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato, si è proceduto attraverso processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Infine, la Giunta regionale, con delibera n. 49 del 23 febbraio 2016 ha adottato la "Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*".

La suddetta direttiva, in ossequio al principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione, impone una costante verifica delle condizioni di equilibrio contabile delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, quanto meno al fine di accertare il pareggio dei costi del servizio con i ricavi ottenuti per le prestazioni erogate ed impegna le strutture regionali, ciascuna per la sua competenza, a porre in essere comportamenti finalizzati all'efficacia delle disposizioni e all'effettività di funzionamento delle attività di controllo.

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

Con la direttiva in oggetto, peraltro, vengono accolte le osservazioni/segnalazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Lazio, contenute nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del Rendiconto generale della Regione Lazio, esercizio finanziario 2013, laddove codesta magistratura contabile, facendo rinvio all'articolo 147-*quarter* del decreto legislativo n. 267/2000 (cd. "TUEL"), indicandolo quale norma guida in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche in generale, ha suggerito l'individuazione di soluzioni normative ed organizzative idonee ad assicurare un sistema di controllo analogo omogeneo ed efficiente, ivi compresa la necessità che l'amministrazione regionale si doti di un "sistema di reporting, che evidenzia periodicamente i risultati raggiunti (qualità dei servizi, costi, ricavi, margini, investimenti) a livello di "prodotto" e di centro di responsabilità, della definizione di un calendario di incontri con gli organi dirigenti della controllata, della fissazione in via preventiva degli obiettivi qualitativi e quantitativi dell'esercizio oltre che del budget annuale".

Quanto sopra premesso, si ritiene opportuna l'emanazione della presenti linee guida, quali strumenti di indirizzo e di coordinamento tese a fornire indicazioni a codeste società controllate dalla regione Lazio e volte alla corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni legislative, anche al fine di ispirare la gestione di codeste società medesime a criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione dei costi di gestione di natura non essenziale e connessa alla gestione caratteristica. Infatti, al fine di evitare che l'eventuale risultato di esercizio negativo si ripercuota negativamente sugli equilibri di bilancio della regione Lazio, nell'ottica della redazione del bilancio consolidato, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, obbliga l'ente azionista, in caso di risultato d'esercizio negativo delle società, non immediatamente ripianato, ad accantonare nel proprio bilancio dell'anno successivo, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo proporzionale alla propria quota di partecipazione.

2. Aree di intervento

2.1. Riduzioni di spesa

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della L.R. n. 4/2013, che ha introdotto il comma 3-*bis* all'articolo 11-*bis* alla L.R. n. 6/2002, gli onorari corrisposti dalle società controllate per le prestazioni professionali svolte da avvocati o studi legali esterni all'Avvocatura regionale ed inerenti a procedimenti giudiziari, non possono superare, per ogni fase del procedimento, un importo pari al valore medio di liquidazione ridotto nella misura massima consentita, previsto dalla Tabella A, del D.M. 20-7-2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), così come aggiornata, da ultimo, dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

2.2. Approvvigionamento di beni e servizi

Le società controllate, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, relativamente alle categorie merceologiche indicate dall'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, nonché dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, e delle ulteriori categorie merceologiche individuate dal D.M. 22-12-2015 (*"Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto"*), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le società controllate possono procedere ad approvvigionamenti, al di fuori di dette modalità, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 1, comma 516, della legge 208/2015 e articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012).

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

2.3. Compensi degli organi amministrativi delle società controllate e rimborso spese

Si ricorda che, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale n. 12/2014, l'organo amministrativo delle società controllate deve riferire all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

La suddetta relazione deve illustrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alla componente fissa e, ove prevista, variabile; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La predetta relazione viene trasmessa ogni anno dalle società ai competenti uffici della Giunta regionale e sulla base delle relazioni ricevute, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio Regionale un rapporto circa lo stato di attuazione del predetto regolamento.

Relativamente ai compensi percepiti dagli amministratori, tenuto conto che l'articolo 3, comma 5, del citato regolamento di giunta regionale n. 12/2014 prevede che l'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere agli amministratori comprende anche gli "emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, si sensi dell'articolo 2389 del codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica", si fa presente che, con riferimento alla questione concernente la possibilità della stipula da parte delle società controllate di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, nel caso in cui i premi assicurativi delle polizze in oggetto pagati dalle società abbiano come beneficiari gli amministratori, detti premi, per definizione normativa, rientrano nella categoria dei compensi e, come tali, tassabili in capo agli amministratori stessi (articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*, del D.P.R. n. 917/1986). In tale contesto, la possibilità di estendere agli amministratori delle società controllate dalla Regione le coperture assicurative per le polizze vita ed infortuni, nei termini di cui sopra indicati, sarebbe possibile solo qualora il premio versato dalla società rientri nell'ambito del limite massimo stabilito dall'assemblea dei soci.

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

In tema di rimborsi spese agli amministratori delle società controllate, laddove espressamente riconosciuti all'atto della nomina, si richiama l'attenzione sulla necessità di documentare in maniera adeguata le eventuali spese effettivamente sostenute al fine del relativo rimborso (a titolo esemplificativo: spese di viaggio, spese per partecipazione a convegni, spese di soggiorno, ecc.).

2.4. Obbligo di pubblicazione degli incarichi conferiti

L'articolo 1, comma 675, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto ulteriori obblighi in tema di trasparenza prevedendo che *“le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:*

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;*
- b) il curriculum vitae;*
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari;*
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura”.*

Ai sensi del successivo comma 676 *“la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta”.*

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

L'adempimento alle prescrizioni sopra elencate s'intenderà soddisfatto mediante la pubblicazione delle predette informazioni da parte delle Società in indirizzo sui propri siti istituzionali, nella sezione Amministrazione trasparente secondo le modalità precedentemente comunicate nella nota circolare n. 282762 del 15/05/2014 riguardante gli adempimenti di trasparenza in materia di personale previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione – Legge n. 190/2012 che qui si intendono integralmente richiamate.

3. Personale

La legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto importanti novità nella gestione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle società da queste direttamente o indirettamente controllate con particolare riferimento anche alla modifica della percentuale del turnover che diventa pari al 25% del personale cessato nell'anno precedente oltre ai compensi per gli Amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalla P.A.

Tali interventi normativi, si inseriscono nel consolidato quadro vincolistico della spesa del personale come attualmente definito per effetto dell'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in ottemperanza del quale la Regione detta specifiche indicazioni, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

3.1 Riduzione delle spese per il personale

Le Società controllate, ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 557 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, dispongono la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale rivolta, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, anche attraverso il contenimento della spesa per il lavoro flessibile; la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico- amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

Il contenimento delle spese di personale dovrà essere assicurato, nell'ambito dei piani assunzionali, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati nella società medesima.

In caso di mancato rispetto del principio di riduzione sopra citato, come previsto dall'articolo 76, comma 4, del D.L. 112/2008, si applica il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Inoltre, nel caso di applicazione di rinnovi dei CCNL nazionali di categoria di riferimento di ciascuna società, gli stessi devono, in ogni caso, garantire il rispetto del vincolo normativo in materia di riduzione del rapporto spesa di personale su spesa corrente, mediante la contestuale compensazione di tali costi aggiuntivi (ivi inclusi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro) a valere sulle altre spese di personale, con particolare riferimento al contenimento dei trattamenti economici accessori e al riassorbimento, anche parziale, degli eventuali superminimi già corrisposti ai dipendenti.

3.2 Budget assunzionali per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (“turn over”)

In attuazione dell'art.1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il triennio 2016-2018 le regioni e in analogia anche le società controllate, dispongono che le stesse procedano ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente.

Si evidenzia che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

E', altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Ai fini del corretto calcolo dei risparmi riconvertibili per nuove assunzioni a tempo indeterminato, gli stessi, per il triennio 2016-2018, dovranno essere quantificati ed utilizzati separatamente per il personale con qualifica dirigenziale e per il personale non dirigente, fatti salvi i residui non utilizzati derivanti dai risparmi conseguiti nel 2014 relativi anche al personale dirigenziale cessato, a mente del richiamato articolo 3, comma 5, D.L. n. 90/2014.

Sono escluse dai vincoli di cui al presente articolo le sole assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Resta salva solo per l'annualità in argomento, la facoltà disposta per mezzo dell'articolo 3, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che consente un ulteriore incremento delle facoltà assunzionali fino all'80 per cento ai soli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, mentre il succitato art. 3, comma 5-*quater* del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Alla luce dei succitati vincoli normativi e per l'individuazione delle risorse economiche derivanti dai risparmi del turn-over da utilizzare per il reclutamento di nuovo personale, si indicano i seguenti criteri:

CRITERI DI CALCOLO DEL COSTO UNITARIO DEL PERSONALE CESSATO

A tal fine è necessario determinare il dato relativo ai risparmi conseguiti alle cessazioni dell'anno precedente prendendo a riferimento per ogni singolo dipendente cessato:

1) il trattamento economico fondamentale in funzione del relativo livello di qualifica, calcolato su base annuale e con inclusione di tutte le voci retributive previste dal relativo CCNL Nazionale (XIIIa e XIVa mensilità ove prevista + Minimo tabellare + Indennità + Oneri riflessi (Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e IRAP) + scatti periodici maturati ecc.).

2) il trattamento economico accessorio, quest'ultimo calcolato come valore medio derivante dalla divisione dei costi complessivamente sostenuti dalla società per tutto il personale in servizio (comprendendo tutte le indennità accessorie prevista dal CCNL di riferimento e dagli accordi aziendali + Oneri riflessi comprensivi di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed IRAP) ed il numero medio dei dipendenti in servizio nell'anno precedente pari alla semisomma dei presenti al 1 gennaio ed al 31 dicembre.

Pertanto il costo unitario di ciascun dipendente, calcolato sulla base delle indicazioni di cui

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

ai punti 1 e 2, va moltiplicato per il numero dei medesimi che hanno interrotto il rapporto di lavoro con la società nel corso dell'anno precedente. Tale importo complessivo va quindi utilizzato nella misura massima del 25% per le assunzioni di nuovo personale (budget assunzionale);

CRITERI DI CALCOLO DEL COSTO UNITARIO DEL PERSONALE ASSUNTO

3) Trattamento economico fondamentale, esso va calcolato sulla base annuale includendo la XIIIa e XIVa mensilità previste dal CCNL di riferimento in relazione alla qualifica di accesso da attribuire ai nuovi assunti. Le singole voci stipendiali oggetto del calcolo sono quelle già indicate nel precedente punto 1.

4) trattamento economico accessorio esso va calcolato con gli stessi criteri già indicati al punto 2.

Il costo unitario di ciascuna assunzione è quindi determinato dalla somma degli importi definiti con i criteri indicati ai punti 3 e 4. Il massimo di unità da assumere per ogni annualità sarà pertanto determinato dal rapporto tra il budget assunzionale (25% -per il l'anno 2016- dei risparmi totali derivanti dalle cessazioni dal servizio nell'anno precedente) ed il costo unitario dei nuovi assunti.

3.3. Lavoro flessibile: contenimento spesa e divieto di stabilizzazione del personale con contratti di lavoro precario

I principi richiamati nell'articolo 19, comma 5 della L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 nonché nell'art. 9, comma 28, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo i quali la spesa annua per l'assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro o per prestazioni di lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, vengono estesi a tutte le società controllate.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del decreto legge n. 90/2014, sono esclusi da tale vincolo i soli incarichi e le assunzioni a tempo determinato finanziati con risorse comunitarie in attuazione di specifici programmi e misure europee. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

3.4 Divieto di monetizzazione delle Ferie

In attuazione dei principi di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle società controllate sono obbligatoriamente fruiti

secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

3.5 Tetti retributivi

La Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4 (*"Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione"*) con l'articolo 23, comma 4, ha previsto per il personale delle società direttamente o indirettamente controllate un tetto remunerativo massimo omnicomprensivo annuo in analogia a quanto previsto per i dipendenti regionali dall'articolo 20 della medesima legge.

Per entrambi, il trattamento economico annuale complessivo non potrà eccedere il livello retributivo massimo spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione individuato ai sensi dell'art 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e come disciplinato dall'art.3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012, ridotto del 40%.

Tale limite non potrà essere superato e in caso di sfioramento verrà operata una riduzione entro i parametri sopra richiamati secondo le indicazioni fornite dalla Amministrazione regionale.

Per effetto dell'articolo 13, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che ha fatto salvi i limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite di 240.000 euro, il limite retributivo di riferimento per le società regionali (dall'annualità 2014) è attualmente pari a 186.995,12 euro.

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

4. Vigilanza da parte dei collegi sindacali

I collegi sindacali delle società controllate vigilano, con finalità collaborativa, sull'osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti linee guida, dando evidenza nell'ambito dell'ordinaria verbalizzazione dell'attività degli accertamenti effettuati.


Il Direttore della Direzione regionale
Programmazione economica, bilancio,
demanio e patrimonio

Dott. Marco Marafini



Il Direttore della Direzione regionale
Affari istituzionali, personale e
sistemi informativi

Dott. Alessandro Bacchi



Il Direttore della Direzione regionale
Centrale acquisti

Dott. Stefano Acanfora

